

**ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE  
PER LE COPERTURE PRESTATE DA EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A.**

**PRATICA VIAGGIO N° \_\_\_\_\_**  
rif. pratica di sette numeri

**POLIZZA INCLUSIVA**

Assicurazione inclusa nella quota d'iscrizione (valida solo laddove la quota di iscrizione sia prevista e sia stata regolarmente versata per ciascun partecipante al viaggio).

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ ,  
dichiara di aver ricevuto, di conoscere e accettare integralmente le condizioni di assicurazione **Modello 10301 ed.2011 riportate nel presente libretto modello TO8543**, convenute da Welltour a favore dei partecipanti al viaggio in particolare gli articoli: "Limitazione di responsabilità", "Esclusione di compensazioni alternative", "Legge regolatrice e giurisdizione", "Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro", "Persone non assicurabili", "Premio", "Oggetto e operatività dell'assicurazione/Oggetto dell'assicurazione", "Esclusioni".

Inoltre si impegna a farle conoscere agli altri eventuali partecipanti al viaggio che non potranno opporre la non conoscenza delle stesse.

La presente copertura è operativa solo se riportata sul Certificato di Assicurazione emesso da Welltour srl.

\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_  
luogo data firma

**POLIZZE FACOLTATIVE INTEGRATIVE**

Assicurazioni facoltative ad adesione (valide solo se acquistata contestualmente alla prenotazione e regolarmente pagata)

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ ,  
dichiara di aderire alla Polizza Facoltativa Integrativa, per sé e per tutti i partecipanti al viaggio.

Mod.TO8543	POLIZZA FACOLTATIVA
Mod.TO8543	POLIZZA FACOLTATIVA INTEGRATIVA RIMBORSO SPESE MEDICHE

Dichiara di aver ricevuto, di conoscere e accettare integralmente le condizioni di assicurazione **Modello Tad164/2 ed.2011 riportate nel presente libretto modello TO8543**, convenute da Welltour con Europ Assistance Italia S.p.A., in particolare gli articoli: "Limitazione di responsabilità", "Esclusione di compensazioni alternative", "Legge regolatrice e giurisdizione", "Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro", "Persone non assicurabili", "Premio", "Oggetto e operatività dell'assicurazione/Oggetto dell'assicurazione", "Esclusioni", e si impegna a farle conoscere agli altri eventuali partecipanti al viaggio che non potranno opporre la non conoscenza delle stesse.

Indica quale legislazione applicabile differente da quella italiana, quella \_\_\_\_\_

La presente copertura è operativa solo se riportata sul Certificato di Assicurazione emesso da Welltour srl.

\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_  
luogo data firma

## FASCICOLO INFORMATIVO DELLE POLIZZE WELLTOUR

### Informativa resa al consumatore prima della conclusione del contratto a distanza per la Polizza Integrativa Facoltativa

Gentile Cliente,  
il contratto di assicurazione che sta acquistando, è definito ai sensi del D. Lgs. 206/05 contratto a distanza ovvero "contratto che viene concluso tra Consumatore e fornitore Europ Assistance Italia S.p.A. impiegando una o più tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso".

Ai sensi dell'art. 67 quater del D. Lgs. 206/05, del Codice del Consumo La informiamo che:

- Consumatore è qualsiasi persona fisica che agisce per fini che non rientrano nel quadro della propria attività imprenditoriale o professionale;

- Europ Assistance Italia SpA è una società autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con D.M. 2 giugno 1993 (G.U. del 1 luglio 1993 n. 152) avente sede legale in Italia, Piazza Trento n. 8, 20135 Milano.

- Il contratto di assicurazione proposto è regolato dalle **Condizioni di assicurazione Mod. 10301-ed2011 e Tad164/2-ed2011 riportate nel presente libretto modello TO8543**; se tali condizioni corrispondono a quanto da Lei atteso, il premio da corrispondere per la conclusione del contratto ammonta a quanto riportato nelle Condizioni Generali di Assicurazioni all'art. "Premio".

Ai sensi dell'art. 67 duodecies comma 5 b, La informiamo inoltre che alla presente polizza non può applicarsi il diritto di recesso trattandosi di polizza di assicurazione viaggio.

Potrà inoltrare eventuali reclami agli indirizzi riportati nella Nota Informativa contenuta nelle Condizioni di polizza.

## CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE A FAVORE DI TERZI

**Modello 10301-ed.2011 e TAD 164/2-ed.2011 riportate nel presente Libretto mod. TO8543.**

**In questo documento sono riportate tutte le condizioni di polizza relative alle Prestazioni di Assistenza e alle Garanzie Assicurative indipendentemente dallo loro effettiva operatività per singolo Assicurato.**

**Il Cliente viaggiatore sarà assicurato con Europ Assistance Italia S.p.A. solo ed esclusivamente per le coperture assicurative riportate sul "Certificato Assicurativo" rilasciato dal Tour Operator. Il "Certificato Assicurativo" deve considerarsi l'unico documento contrattuale comprovante l'operatività delle coperture assicurative.**

### INFORMATIVA AL CLIENTE PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'articolo 13 - Decreto Legislativo 30 Giugno 2003 n°196 in materia di protezione dei dati personali (Codice Privacy), La informiamo che:

**1.** i Suoi dati personali comuni e sensibili (i "Dati"), saranno trattati da Europ Assistance Italia S.p.A. con l'aiuto di mezzi cartacei, elettronici e/o automatizzati, per finalità riguardanti:  
*a.* gestione ed esecuzione delle obbligazioni di cui alla Polizza assicurativa,  
*b.* adempimenti di obblighi di legge, regolamento o normativa comunitaria (come ad esempio per anticiclclaggio) e/o disposizioni di organi pubblici;

**2.** il trattamento dei Dati è:  
*a.* necessario per l'esecuzione e per la gestione della Polizza assicurativa (1.a);  
*b.* obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria e/o disposizioni di organi pubblici (1.b);

**3.** i Dati potranno essere comunicati ai seguenti soggetti quali autonomi Titolari:  
*a.* soggetti determinati, incaricati da Europ Assistance Italia S.p.A. della fornitura di servizi strumentali o necessari all'esecuzione delle obbligazioni di cui alla Polizza assicurativa in Italia e all'Estero, quali - a titolo esemplificativo - soggetti incaricati della gestione degli archivi ed elaborazione dei dati, istituti di credito, periti, medici legali;  
*b.* organismi associativi (Ania) e consorzi propri del settore assicurativo, Isvap, Autorità giudiziarie nonché a tutti gli altri soggetti ai quali la comunicazione sia dovuta per il raggiungimento delle finalità di cui al punto 1.b;

*c.* prestatori di assistenza, società controllate o collegate da Europ Assistance Italia S.p.A. o dalla stessa incaricate, in Italia o all'estero per il raggiungimento delle finalità di cui ai punti 1.a e 1.b, o altre compagnie di assicurazione e/o società di

servizi per la distribuzione del rischio; **d. Welltour S.r.l.** ed eventuali intermediari assicurativi;

Inoltre i Suoi Dati potranno essere conosciuti da dipendenti e collaboratori in qualità di Incaricati o Responsabili.

I Dati non sono soggetti a diffusione.

**4.** Titolare del trattamento è Europ Assistance Italia S.p.A.. Lei potrà richiedere l'elenco dei Responsabili del trattamento, esercitare i diritti di cui all'art. 7 Codice Privacy ed in particolare ottenere dal Titolare la conferma dell'esistenza di dati che La riguardano, la loro comunicazione e l'indicazione della logica e delle finalità del trattamento, la cancellazione, l'aggiornamento o il blocco dei medesimi, nonché opporsi per motivi legittimi al trattamento, scrivendo a:

**Europ Assistance Italia S.p.A.** - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano - Ufficio Protezione Dati

**UfficioProtezioneDati@europassistance.it**

### DEFINIZIONI

**Assicurato:** la persona fisica residente in Italia che acquista un viaggio/locazione del Contraente e sottoscrive la relativa copertura assicurativa.

**Avaria:** qualsiasi danno sofferto dal bagaglio durante la navigazione della nave o durante il volo dell'aeromobile (valida solamente per l'Assicurazione Bagaglio e Acquisti di prima necessità).

**Bagaglio:** la valigia, il baule e gli oggetti d'uso personale in essi contenuti che l'Assicurato porta con sé in viaggio (valida solamente per l'Assicurazione Bagaglio e Acquisti di prima necessità).

**Beneficiario:** gli eredi dell'Assicurato o le altre persone da questi designate, ai quali Europ Assistance deve corrispondere la somma assicurata.

**Certificato Assicurativo:** il documento rilasciato dal contraente con il marchio del Tour Operator in cui sono riportate le coperture assicurative incluse nella quota viaggio e quelle acquistate facoltativamente presso l'agenzia di viaggio al momento della prenotazione del viaggio stesso, tramite sottoscrizione del contratto di vendita del pacchetto turistico. Il "Certificato Assicurativo" deve considerarsi l'unico documento contrattuale comprovante l'operatività delle coperture assicurative.

**Compagno di Viaggio:** una singola persona, identificata dall'Assicurato come proprio compagno di viaggio, purché anch'egli iscritto contemporaneamente allo stesso viaggio e con lo stesso contratto di viaggio.

**Contraente: Welltour S.r.l. Via V Dicembre 3, 16121 Genova** che sottoscrive le polizze. **Europ Assistance:** Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni, con decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato N. 19569 del 2 giugno 1993 (Gazzetta Ufficiale del 1° luglio 1993 N. 152) - Iscritta alla sezione I dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108 - Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi - Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.

**Familiari:** coniuge, figli, genitori, fratelli/sorelle, genero/nuora, nonni, nipoti, suoceri, zio/a, nonché quanti altri conviventi dell'Assicurato purché risultanti da regolare certificazione.

**Franchigia:** l'importo fisso prestabilito, che rimane comunque a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro.

**Garanzia:** l'assicurazione, che non rientra nell'assicurazione assistenza, per la quale, in caso di sinistro, Europ Assistance procede al rimborso del danno subito dall'Assicurato.

**Indennizzo:** la somma dovuta da Europ Assistance Italia S.p.A. all'Assicurato in caso di sinistro.

**Infortunio:** l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che abbia come conseguenza diretta ed esclusiva lesioni fisiche oggettivamente constatabili che causino la morte, una invalidità permanente o una inabilità temporanea (valida solamente per l'Assicurazione Assistenza, per l'Assicurazione Rimborso Spese Mediche, per l'Assicurazione Spese di Annullamento/Modifica Viaggio).

**Istituto di Cura:** l'ospedale pubblico, la clinica o la casa di cura, sia convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale che privati, regolarmente autorizzati all'assistenza ospedaliera. Sono esclusi gli stabilimenti termali, le case di convalescenza e soggiorno, le cliniche aventi finalità dietologiche ed estetiche (valida solamente per l'Assicurazione Rimborso Spese Mediche).

**Malattia:** ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio. (valida solamente per l'Assicurazione Assistenza, per l'Assicurazione Rimborso Spese Mediche, per l'Assicurazione Spese di Annullamento/Modifica Viaggio).

**Malattia improvvisa:** malattia di acuta insorgenza di cui l'Assicurato non era a conoscenza e che comunque non sia una manifestazione, seppure improvvisa, di un precedente morbo noto

all'Assicurato (valida per l'Assicurazione Assistenza e per l'Assicurazione Rimborso Spese Mediche).

**Malattia preesistente:** malattia che sia l'espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche croniche o preesistenti alla decorrenza della garanzia. (valida solamente per l'Assicurazione Assistenza, per l'Assicurazione Rimborso Spese Mediche e per l'Annullamento del viaggio).

**Massimale:** la somma massima, stabilita nella polizza, fino alla concorrenza della quale Europ Assistance si impegna a prestare la garanzia e/o la prestazione prevista.

**Nucleo familiare:** i familiari conviventi come riportato nel annullo certificato di stato famiglia.

**Penale di annullamento:** importo addebitato a titolo di penale dal Tour Operator al consumatore nel caso che lo stesso prima della partenza receda dal contratto di viaggio, in relazione alle disposizioni del D. Lgs.111/95 e agli accordi previsti dal medesimo contratto di viaggio stipulato consensualmente fra il Contraente e il Tour Operator. (Valida per l'Assicurazione Spese di Annullamento/Modifica Viaggio)

**Prestazioni:** le assistenze prestate da Europ Assistance, per mezzo della Struttura Organizzativa, agli Assicurati in caso di sinistro.

**Residenza:** il luogo in cui l'Assicurato ha la sua dimora abituale.

**Ricovero:** la permanenza in un Istituto di Cura che contempili almeno un pernottamento.

**Sinistro:** l'evento per il quale è prestata l'assicurazione.

**Scoperto:** la parte dell'ammontare del danno, espressa in percentuale, che rimane obbligatoriamente a carico dell'Assicurato con un minimo espresso in valore assoluto.

**Struttura Organizzativa:** la Struttura di Europ Assistance Service SpA - P.zza Trento, 8 - 20135 Milano, costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno o entro i diversi limiti previsti dal contratto, che, in virtù di specifica convenzione sottoscritta con Europ Assistance Italia SpA, provvede al contatto telefonico con l'Assicurato, all'organizzazione ed erogazione delle prestazioni di assistenza previste in polizza con costi a carico di Europ Assistance Italia SpA

**Viaggio/Locazione:** lo spostamento e/o soggiorno a scopo turistico, di studio e di affari dell'Assicurato organizzato dal Contraente; il viaggio/locazione inizia successivamente al momento del check-in (se con volo aereo), dell'ingresso in hotel/appartamento (se solo soggiorno), dell'imbarco (se con nave o traghetto), dell'accomodarsi in carrozza (se con treno).

### Art.1. DECORRENZA E DURATA DELL'ASSICURAZIONE

Le prestazioni/garanzie comprese nelle coperture assicurative decorrono:

**1)** per gli assicurati residenti/domiciliati in Italia, Svizzera, Slovenia o Croazia dalla data di inizio viaggio e terminano a conclusione del viaggio stesso.

**2)** per gli assicurati residenti all'estero dalla data del loro arrivo in Italia e per tutto il periodo di soggiorno;

**3)** per i cittadini residenti all'estero e domiciliati temporaneamente in Italia dalla data di inizio viaggio e terminano a conclusione del viaggio stesso intendendo per residenza il luogo di domicilio in Italia;

**4)** la garanzia **Annullamento/Modifica Viaggio** decorre dalla data di prenotazione del viaggio e dura fino alla data di inizio del viaggio; intendendosi per inizio del viaggio il momento del check-in (se con volo aereo), dell'ingresso in hotel/appartamento (se solo soggiorno), dell'imbarco (se con nave o traghetto), dell'accomodarsi in carrozza (se con treno).

### Art.2. ESTENSIONE TERRITORIALE

Si intendono tutti i Paesi dove si è verificato il sinistro che ha originato il diritto alla prestazione/garanzia purché destinazione del viaggio per il quale sia stato versato il relativo premio come meglio specificato nella Tabella Premi del catalogo.

La polizza non è operante nei seguenti paesi:

Afghanistan, Antartica, Cocos, Georgia del Sud, Heard e Mc Donald, Isola Bouvet, Isola Christmas, Isola Pitcairn, Isole Chagos, Isole Falkland, Isole Marshall, Isole Minori, Isole Salomone, Isole Wallis e Futura, Kiribati, Micronesia, Nauru, Niue, Palau, Sahara Occidentale, Samoa, Sant'Elena, Somalia, Terre Australi Francesi, Timor Occidentale, Timor Orientale, Tokelau, Tonga, Tuvalu, Vanuatu.

### Art.3. DELIMITAZIONI DELLE PRESTAZIONI E DELLE GARANZIE

**Le prestazioni di assistenza sono fornite entro il periodo di durata del viaggio.**

**La garanzia "Assicurazione Rimborso Spese Mediche", "Assicurazione Integrazione**

**Rimborso Spese Mediche, Assicurazione Bagaglio-Acquisti di prima necessità, se prevista nel prodotto Assicurativo, potranno essere richieste anche più volte entro il periodo di durata del viaggio fermo restando che l'importo globale degli indennizzi corrisposti non potrà superare i massimali previsti. Le garanzie "Annullamento/Modifica Viaggio", "Rifacimento Viaggio" potranno essere richieste una sola volta entro la data di inizio del viaggio.**

#### Art.4. ALTRE ASSICURAZIONI

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 1910 del C.C., all'Assicurato che godesse di Prestazioni/Garanzie analoghe a quelle della presente polizza, in forza dei contratti sottoscritti con altra impresa di assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso del sinistro ad ogni impresa assicuratrice e specificatamente ad Europ Assistance Italia S.p.A. nel termine di tre giorni a pena di decadenza, valendo l'inadempimento quale omissione dolosa.

#### Art.5. LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA'

Europ Assistance non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle Autorità del paese nel quale è prestata l'assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.

#### Art.6. ESCLUSIONE DI COMPENSAZIONI ALTERNATIVE

Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più Prestazioni/Garanzie, Europ Assistance non è tenuta a fornire Prestazioni/Indennizzi alternativi di alcun genere a titolo di compensazione.

#### Art.7. TERMINI DI PRESCRIZIONE

Ogni diritto nei confronti di Europ Assistance si prescrive entro il termine di due anni dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla Prestazione/Garanzia in conformità a quanto previsto all'Art. 2952 C.C. Nell'Assicurazione della Responsabilità Civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro questo l'azione.

#### Art.8. LEGGE REGOLATRICE E GIURISDIZIONE

Se non diversamente indicato dall'Assicurato al momento della stipula del contratto di viaggio, la polizza è regolata dalla legge italiana. Tutte le controversie relative alla polizza sono soggette alla giurisdizione italiana.

#### Art.9. ONERI FISCALI

**Gli oneri fiscali relativi alla Polizza sono a carico dell'Assicurato.**

#### Art.10. VALUTA DI PAGAMENTO

Le indennità e i rimborsi vengono corrisposti in Italia in Euro. Nel caso di spese sostenute in Paesi non appartenenti all'Unione Europea o appartenenti alla stessa ma che non abbiamo adottato l'Euro come valuta, il rimborso verrà calcolato al cambio rilevato dalla Banca Centrale Europea relativo al giorno in cui l'Assicurato ha sostenuto le spese.

#### Art.11. SEGRETO PROFESSIONALE

L'Assicurato libera dal segreto professionale nei confronti di Europ Assistance i medici eventualmente investiti dall'esame del sinistro che lo hanno visitato prima o anche dopo il sinistro stesso.

#### Art.12. SOGGIORNO CONTINUATO ALL'ESTERO

La durata massima della copertura per ciascun periodo di permanenza continuativa all'estero o in Italia nel corso del periodo di validità dell'Assicurazione è pari alla durata del viaggio che comunque non potrà essere superiore ai 60 giorni continuativi. Le date di inizio e fine viaggio, così come i nominativi degli assicurati, dovranno essere comunicate a Europ Assistance dal Contraente.

#### Art.13. PERSONE NON ASSICURABILI (valida per l'Assicurazione Assistenza alla persona; Assicurazione Rimborso Spese Mediche)

Premesso che Europ Assistance, qualora fosse stata a conoscenza che l'Assicurato era affetto da alcolismo, tossicodipendenza, sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) o da una delle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, disturbi schizofrenici, disturbi paranoici, forme maniaco-depressive, non avrebbe consentito a prestare l'assicurazione, si conviene che, qualora una o più delle malattie o delle affezioni sopra richiamate insorgano nel corso del contratto, si applica quanto disposto dall'art. 1898 del C.C. indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute dell'Assicurato. In caso di dichiarazioni inesatte o reticenti si applica quanto disposto dagli articoli 1892, 1893, 1894 del C.C.

### COME CHIAMARE EUROP ASSISTANCE

In caso di necessità, dovunque ci si trovi, in qualsiasi momento, successivo all'inizio del viaggio/locazione la Struttura Organizzativa di Europ Assistance è in funzione 24 ore su 24.

Il personale specializzato della Struttura Organizzativa è a completa disposizione, pronto ad intervenire o ad indicare le procedure più idonee per risolvere nel migliore dei modi qualsiasi tipo di problema oltre ad autorizzare eventuali spese.

**IMPORTANTE: non prendere alcuna iniziativa senza avere prima interpellato telefonicamente la Struttura Organizzativa al numero:**

**02/58.24.04.08**

Si dovranno comunicare subito all'operatore le seguenti informazioni:

- le generalità complete dell'Assicurato ed un recapito telefonico
- l'indirizzo anche temporaneo ed il numero di telefono del luogo di chiamata
- il numero di pratica viaggio riportato sul Certificato Assicurativo
- la prestazione/garanzia richiesta

**Qualora fosse nell'impossibilità di contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa, potrà inviare: un fax al numero 02.58.47.72.01 per la Struttura Organizzativa e al numero 02.58.47.70.19 per l'Ufficio Liquidazione Sinistri oppure un telegramma a EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 MILANO**

#### RECLAMI IN MERITO AL CONTRATTO

Eventuali reclami riguardanti la copertura assicurativa o la gestione dei sinistri, devono essere inoltrati per iscritto a Europ Assistance Italia S.p.A. - Ufficio Reclami - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano - fax n. 02.58.47.71.28 - e.mail: Ufficio.Reclami@europassistance.it

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo, o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'I.S.V.A.P., Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità, si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziarla, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

**Europ Assistance per poter erogare le garanzie previste in polizza, deve effettuare il trattamento dei dati dell'Assicurato e a tal fine necessita ai sensi del D. Lgs. 196/03 (Codice Privacy) del Suo consenso. Pertanto l'Assicurato contattando o facendo contattare Europ Assistance, fornisce liberamente il proprio consenso al trattamento dei Suoi dati personali comuni e sensibili così come indicato nell'Informativa al Trattamento dei dati sopra riportata.**

Per informazioni sulle coperture assicurative potrà telefonare al numero **02.58.24.04.08** (Servizio Operativo dalle ore 08.00 alle ore 20.00 dal lunedì al venerdì).

### POLIZZA INCLUSIVA

Condizioni di assicurazione 10301-Ed.2011 riportate nel presente libretto mod.T08543

#### SEZIONE I - ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO/MODIFICA VIAGGIO

**La garanzia non è valida per gli assicurati residenti all'Estero ad eccezioni di coloro che risultino domiciliati temporaneamente in Italia.**

#### Art.14. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Qualora all'Assicurato, a fronte della modifica o dell'annullamento prima dell'inizio del viaggio o della locazione prenotati, in seguito ad una delle cause sotto indicate purché involontarie ed imprevedibili al momento della prenotazione, venisse addebitata dall'organizzazione viaggi, una penale, Europ Assistance rimborserà l'importo di detta penale di annullamento o di modifica (**al netto di: quota di iscrizione, premi assicurativi, tasse rimborsabili e visti**), fino alla concorrenza del massimale sotto riportato.

La garanzia verrà fornita solo in seguito ad annullamento o modifica per:

- a) malattia, infortunio (per i quali sia documentata clinicamente l'impossibilità di partecipare al viaggio), o decesso ;
- dell'Assicurato;

- di un familiare;
- di eventuali accompagnatori, purché assicurati e iscritti al viaggio insieme e contemporaneamente all'Assicurato stesso.

In caso di malattia grave o di infortunio di una delle persone indicate è data facoltà ai medici di Europ Assistance di effettuare un controllo medico;

- b) impossibilità di usufruire delle ferie già pianificate a seguito di assunzione o licenziamento da parte del datore di lavoro;
- c) danni materiali che colpiscono la casa dell'Assicurato in seguito ad incendio o calamità naturali per i quali si renda necessaria e insostituibile la sua presenza;
- d) impossibilità a raggiungere, a seguito di calamità naturali, o il luogo di partenza del viaggio organizzato o il bene locato;
- e) citazione o convocazione in Tribunale davanti al Giudice Penale o convocazione in qualità di Giudice Popolare successivamente alla iscrizione al viaggio.

#### Massimale

Valore del viaggio/locazione prenotata che comunque non potrà mai essere superiore ad Euro 5.000,00 per Assicurato e per destinazione del viaggio e ad Euro 15.000,00 per sinistro nel caso di più Assicurati iscritti al viaggio insieme e contemporaneamente.

#### Art.15. ESCLUSIONI

Sono esclusi dalla garanzia i casi di rinuncia causati da:

- 1) **infortunio, malattia o decesso verificatosi anteriormente al momento della prenotazione;**
- 2) **malattia preesistente alla prenotazione del viaggio;**
- 3) **malattie nervose, mentali, neuropsichiatriche e psicosomatiche;**
- 4) **stato di gravidanza o situazioni patologiche ad essa conseguenti nei casi in cui il concepimento sia avvenuto antecedentemente alla data di iscrizione del viaggio;**
- 5) **motivi di lavoro diversi da quelli garantiti;**
- 6) **i casi in cui l'Assicurato non abbia comunicato all'organizzazione viaggi o agenzia e anche direttamente ad Europ Assistance la rinuncia formale al viaggio e/o locazione prenotati, entro cinque giorni di calendario dal verificarsi della causa della rinuncia stessa;**
- 7) **furto, rapina, smarrimento dei documenti di riconoscimento e/o di viaggio;**
- 8) **i casi in cui l'Assicurato non abbia inviato la comunicazione entro la data di inizio del viaggio o locazione se il termine di cinque giorni di cui al punto f. cade successivamente alla data di inizio del viaggio e/o locazione. La garanzia non è altresì dovuta per sinistri provocati o dipendenti da:**
- 9) **-guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;**
- 10) **-scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;**
- 11) **-dolo dell'Assicurato.**

#### Art.16. OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di modifica e/o di forzata rinuncia al viaggio o locazione, l'Assicurato dovrà effettuare, **entro cinque giorni di calendario dal verificarsi della causa della rinuncia stessa e comunque entro la data di inizio viaggio/soggiorno (fatta eccezione per i casi di morte e ricovero ospedaliero di almeno 24 ore consecutive - Day Hospital e Pronto Soccorso esclusi)**, una denuncia accedendo al portale <http://sinistronline.europassistance.it> seguendo le istruzioni (oppure accedendo direttamente al sito [www.europassistance.it](http://www.europassistance.it) sezione sinistri) **oppure** dovrà inviare tramite telegramma o fax al n° 02.58.47.70.19, o via email una denuncia scritta indirizzata a **Ufficio Liquidazione Sinistri (Annullamento Viaggio) - Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano**, indicando:

- numero di pratica viaggio riportato sul Certificato Assicurativo;
  - dati anagrafici e recapito;
  - la causa dell'annullamento o della modifica;
  - scheda d'iscrizione al viaggio e ricevute di pagamento in acconto e/o a saldo;
  - estratto conto di penale e di conferma emesso dal Tour Operator;
  - codice fiscale dell'intestatario/i del rimborso.
- Inoltre entro 15 giorni dalla denuncia di cui sopra**, l'Assicurato dovrà inoltre presentare ad Europ Assistance Italia S.p.A. i seguenti documenti:
- in caso di malattia o infortunio, certificato medico attestante la data dell'infortunio o dell'insorgenza della malattia, la diagnosi specifica e i giorni di prognosi;

- in caso di ricovero, copia conforme all'originale della cartella clinica;

- in caso di decesso, il certificato di morte;

- certificazione del rapporto tra l'Assicurato e la persona che ha causato l'annullamento (familiare, convivente, contitolare);

- documento provante la causa dell'annullamento e/o modifica del viaggio;

- in caso di furto dei documenti di riconoscimento, copia della denuncia di furto più la documentazione attestante il rifacimento dei documenti stessi.

Europ Assistance ha diritto di subentrare nel possesso dei titoli di viaggio e/o locazione non utilizzati dall'Assicurato.

**Per ogni sinistro Europ Assistance potrà richiedere, per poter procedere alla definizione dello stesso, ulteriore documentazione che l'Assicurato sarà tenuto a trasmettere. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del C.C.**

#### Art.17. CRITERI PER LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO

Viene rimborsata per intero la penale, fino al costo complessivo del viaggio (al netto di: quota di iscrizione, premi assicurativi, tasse rimborsabili e visti), nei limiti del massimale indicato all'Art. "OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE" per Assicurato.

Per quanto previsto alla lettera a) dell'Art. "OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE", in caso di rinuncia di più Assicurati iscritti al viaggio insieme e contemporaneamente, il rimborso verrà corrisposto fino alla concorrenza di un importo pari alla somma dei massimali assicurati per ogni Assicurato, ma con il massimo complessivo indicato all'Art. "OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE".

Europ Assistance rimborsa la penale di annullamento:

1. in caso di modifica e/o forzata rinuncia al viaggio determinata da ricovero ospedaliero (esclusi Day Hospital e Pronto Soccorso) o decesso, la penale sarà rimborsata senza l'applicazione di alcun scoperto.

2. in caso di rinuncia non determinata da ricovero o decesso, la penale sarà rimborsata con l'applicazione di uno scoperto pari al 15% dell'ammontare della penale stessa con minimo di Euro 50,00 a persona; qualora la penale fosse superiore al massimale garantito, lo scoperto verrà calcolato su quest'ultimo.

Resta inteso che il calcolo del rimborso sarà equivalente alle percentuali esistenti alla data in cui si è verificato l'evento (art. 1914 C.C.). Pertanto, nel caso in cui l'Assicurato annulli il viaggio successivamente all'evento, la eventuale maggior penale rimarrà a suo carico.

## SEZIONE II - ASSICURAZIONE ASSISTENZA

### Art.18. OGGETTO E OPERATIVITA' DELLA ASSICURAZIONE

Europ Assistance Italia S.p.A. mette a disposizione dell'Assicurato, in difficoltà durante il viaggio e per il periodo di validità della garanzia, la Struttura Organizzativa (definita, in seguito, per brevità S.O.) che, anche in collaborazione con i medici sul posto, attiverà le prestazioni di assistenza che riterrà più opportune per la gestione del caso, ovvero:

#### Prestazioni

**a. consulenza medica telefonica:** l'Assicurato a seguito di malattia e/o infortunio potrà contattare i medici della S.O. e chiedere un consulto telefonico;

**b. rimpatrio/rientro sanitario:** previo consenso dei Medici della S.O. in accordo con il medico curante sul posto, verrà organizzato, con spese a carico di Europ Assistance, il rimpatrio/rientro sanitario dell'Assicurato alla sua residenza o ad altro ospedale attrezzato. L'utilizzo dell'aereo sanitario è limitato ai rimpatri nell'ambito dei Paesi Europei e del Bacino Mediterraneo.

**La prestazione non sarà effettuata per:**

- distorsioni, fratture leggere, infermità o lesioni curabili, a giudizio dei medici, sul posto o nel corso del viaggio o che, comunque, non impediscano la prosecuzione del viaggio;

- malattie infettive nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali od internazionali;

**c. rientro contemporaneo dei familiari o di uno dei compagni di viaggio:** purché assicurati, in seguito al rimpatrio sanitario dell'Assicurato od al suo decesso. Europ Assistance terrà a proprio carico le relative spese fino alla concorrenza di Euro 1.033,00 per evento;

**d. rientro anticipato:** dell'Assicurato, dei familiari e di un compagno di viaggio, con lui in viaggio ed assicurati, che per il decesso di un familiare debbano interrompere il viaggio e rientrare alla residenza con un mezzo ed un titolo di viaggio diversi da quelli contrattualmente previsti, la S.O. fornirà, con spese a carico di Europ Assistance, un biglietto ferroviario di prima classe o uno aereo in classe economica;

**e. trasporto della salma:** la S.O. organizzerà ed effettuerà, con spese a carico di Europ Assistance, il trasporto della salma fino al paese di residenza. La S.O. provvederà all'adempimento di tutte le formalità, in conformità con le norme internazionali. Sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre e per l'eventuale recupero della salma.

**f. segnalazione di un medico specialista in Italia:** successivamente ad una consulenza medica, la S.O. segnalerà, compatibilmente con le disponibilità locali, il nominativo di un medico specialista nella località più vicina in cui si trova l'Assicurato;

**g. segnalazione di un medico specialista all'estero:** successivamente ad una consulenza medica, la S.O. segnalerà, compatibilmente con le disponibilità locali, il nominativo di un medico specialista nella località più vicina in cui si trova l'Assicurato;

**h. trasporto sanitario:** previo consenso dei Medici della S.O. in accordo con il medico curante sul posto, verrà organizzato, con spese a carico di Europ Assistance, il trasporto sanitario dal centro medico ove sono state prestate le prime cure di emergenza ad un centro medico meglio attrezzato. L'utilizzo dell'aereo sanitario è limitato agli spostamenti locali;

**La prestazione non sarà effettuata per:**

- distorsioni, fratture leggere, infermità o lesioni curabili, a giudizio dei medici, sul posto o nel corso del viaggio o che, comunque, non impediscano la prosecuzione del viaggio;

- malattie infettive nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali od internazionali;

**i. assistenza infermieristica:** presso la residenza dell'Assicurato, dopo il suo rientro sanitario organizzato dalla S.O., Europ Assistance terrà a proprio carico le spese relative ai primi due giorni di assistenza;

**l. rientro accompagnato di un minore assicurato:** qualora l'Assicurato, a seguito di infortunio o malattia, si trovi nell'impossibilità di occuparsi di un minore di 18 anni che viaggiava con Lui, il minore rientrerà con un accompagnatore designato dalla S.O. Europ Assistance terrà a proprio carico le relative spese;

**m. viaggio di andata e di ritorno di un familiare:** per assistere l'Assicurato che, in viaggio da solo, sia ricoverato in ospedale per un periodo superiore a 10 giorni per Italia ed Europa ed a 15 giorni per tutti i restanti Paesi del Mondo. La S.O. fornirà, con spese a carico di Europ Assistance, un biglietto ferroviario di prima classe o uno aereo di classe economica di andata e ritorno. Europ Assistance, inoltre, terrà a proprio carico le spese alberghiere di soggiorno fino alla concorrenza di Euro 260,00 per evento ma comunque con un limite giornaliero di Euro 52,00;

**n. prolungamento del soggiorno:** qualora le condizioni di salute dell'Assicurato, certificate da prescrizione medica scritta, non gli permettessero di intraprendere il viaggio di rientro alla sua residenza alla data prestabilita o di proseguire il viaggio così come da programmazione prevista, la S.O. provvederà alla prenotazione di un albergo per l'Assicurato medesimo, per un familiare o compagno di viaggio. Europ Assistance terrà a proprio carico le spese di albergo (pernottamento e prima colazione) per un massimo di 3 giorni e fino ad un importo giornaliero di Euro 52,00 per ogni assicurato;

**o. proseguimento del viaggio:** successivamente alla prestazione prolungamento del soggiorno, qualora l'assicurato non voglia rientrare alla propria residenza ma proseguire il viaggio come da programma stabilito dal Contraente, la S.O. rimborserà l'acquisto di un biglietto ferroviario di prima classe o uno aereo di classe economica per l'assicurato medesimo (compreso un familiare o compagno di viaggio) fino alla concorrenza di € 500,00 per sinistro. L'organizzazione del proseguimento del viaggio e l'acquisto dei biglietti restano a carico dell'Assicurato. Per il rimborso l'Assicurato dovrà inviare alla S.O. gli originali dei biglietti acquistati;

**p. rientro dell'Assicurato convalescente:** qualora le condizioni di salute dell'Assicurato, certificate da prescrizione medica scritta, non gli permettessero di intraprendere il viaggio di rientro alla sua residenza con il mezzo inizialmente previsto, la S.O. fornirà, per l'Assicurato medesimo,

per un familiare o compagno di viaggio; con spese a carico di Europ Assistance, un biglietto ferroviario di prima classe o uno aereo in classe economica;

**q. informazioni e segnalazione di medicinali all'estero:** qualora, l'Assicurato necessitasse di ricevere informazioni su specialità medicinali regolarmente registrate in Italia, la S.O. segnalerà i medicinali corrispondenti, se reperibili sul posto;

**r. trasmissione di messaggi urgenti a persone:** qualora l'Assicurato fosse impossibilitato a far pervenire urgenti messaggi a persone residenti in Italia, la S.O. provvederà alla comunicazione del messaggio al destinatario. La S.O. non è responsabile dei messaggi trasmessi;

**s. protezione delle carte di credito:** avviando con gli Istituti emittenti le procedure necessarie al blocco delle carte di credito smarrite o sottratte. Resta a carico dell'Assicurato il perfezionamento della procedura, secondo il disposto dei singoli titoli di credito;

**t. anticipo di denaro per spese di prima necessità:** per i soli casi di effettiva necessità la S.O. provvederà a pagare sul posto a titolo di anticipo, per conto dell'Assicurato, le fatture fino alla concorrenza di Euro 1.033,00 per Assicurato.

**Sono esclusi dalla prestazione:**

- i trasferimenti di valuta all'estero che comportino violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel paese in cui si trova l'Assicurato,

- i casi in cui l'Assicurato non sia in grado di fornire in Italia a Europ Assistance adeguate garanzie di restituzione.

L'Assicurato dovrà rimborsare la somma anticipata entro un mese dalla data dell'anticipo stesso;

**u. anticipo cauzione penale:** qualora l'Assicurato, a seguito di fatto colposo, fosse tenuto a versare alle autorità straniere una cauzione penale per essere rimesso in libertà e non potesse provvedervi direttamente ed immediatamente, la S.O. provvederà a pagare sul posto, a titolo di anticipo per conto dell'Assicurato, la cauzione penale fino alla concorrenza di Euro 3.100,00 per Assicurato.

**Sono esclusi dalla prestazione:**

- i trasferimenti di valuta all'estero che comportino violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel paese in cui si trova l'Assicurato,

- i casi in cui l'Assicurato non sia in grado di fornire in Italia a Europ Assistance adeguate garanzie di restituzione.

L'Assicurato dovrà rimborsare la somma anticipata entro un mese dalla data dell'anticipo stesso;

**v. reperimento legale all'estero:** la S.O. provvederà al reperimento di un legale all'estero, necessario alla tempestiva gestione in loco di controversie che coinvolgano direttamente l'Assicurato. Europ Assistance terrà a proprio carico le relative spese fino alla concorrenza di Euro 517,00 per Assicurato;

**z. interprete a disposizione all'estero:** qualora l'Assicurato, trovandosi all'estero, venisse ricoverato in un istituto di cura, e avesse difficoltà a comunicare con i medici perché non conosce la lingua locale, la S.O. provvederà ad inviare un interprete sul posto. I costi dell'interprete saranno a carico di Europ Assistance per un massimo di otto ore lavorative;

**w. rientro degli altri assicurati:** qualora successivamente alla prestazione di Rimpatrio/Rientro Sanitario, le persone assicurate che viaggiavano con l'Assicurato non fossero obiettivamente in grado di rientrare alla propria residenza con il mezzo inizialmente previsto e/o utilizzato, la S.O. provvederà a fornire loro un biglietto ferroviario di prima classe o uno aereo di classe economica. Europ Assistance terrà a proprio carico il costo dei biglietti fino alla concorrenza di Euro 1.033,00 per evento.

### Art.19. ESCLUSIONI

Sono esclusi i sinistri dipendenti da:

1) fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, esplosioni nucleari, contaminazioni radioattive, atti di guerra anche civile, terrorismo o sabotaggio organizzato, tumulti popolari, a meno che l'Assicurato provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi;

2) trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali;

3) dolo dell'Assicurato o colpa grave;

4) malattie neuropsichiatriche;

5) malattie dipendenti dalla gravidanza oltre il 6° mese di gestazione;

6) *viaggio intrapreso contro il consiglio medico o comunque con patologie in fase acuta allo scopo di sottoporsi a trattamenti medico/chirurgici;*

7) *espianto e/o trapianto di organi;*

8) *abuso di alcolici o psicofarmaci;*

9) *uso di stupefacenti e di allucinogeni;*

10) *ricerche o soccorsi in mare o in montagna;*

11) *tutto quanto non è espressamente indicato nelle singole prestazioni.*

Le prestazioni non sono altresì fornite in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto, tra i quali si considerano tali i Paesi indicati nel sito <http://watch.exclusive-analysis.com/lists/cargo> che riportano un grado di rischio uguale o superiore a 4.0".

Si considerano inoltre in stato di belligeranza dichiarata o di fatto i Paesi della cui condizione di belligeranza è stata resa pubblica notizia.

Le prestazioni non sono inoltre fornite in quei Paesi nei quali sono in atto, al momento della denuncia di sinistro e/o richiesta di assistenza, tumulti popolari.

Non è possibile inoltre erogare prestazioni in natura (pertanto l'assistenza), ove le autorità locali o internazionali non consentono a soggetti privati lo svolgimento di attività di assistenza diretta indipendentemente dal fatto o meno che ci sia in corso un rischio guerra.

#### Art.20. OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

contattare immediatamente la Struttura Organizzativa, in funzione 24 ore su 24, specificando:

- Numero di pratica viaggio riportato sul Certificato Assicurativo; dati anagrafici; recapito temporaneo;

#### SEZIONE III - ASSICURAZIONE RIMBORSO SPESE MEDICHE

#### Art.21. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Europ Assistance Italia S.p.A., a seguito di infortunio o malattia dell'Assicurato durante il viaggio e per la durata del periodo della garanzia, provvederà al pagamento diretto sul luogo o rimborso all'Assicurato dei costi rimasti effettivamente a suo carico per:

a. trasporto dal luogo dell'evento al centro medico più vicino;

b. ricovero ospedaliero;

c. intervento chirurgico;

d. onorari medici;

e. spese farmaceutiche, se sostenute in seguito a prescrizione medica;

f. spese ospedaliere in genere;

g. cure dentarie urgenti;

h. cure ricevute successivamente al rientro dal viaggio e sostenute entro 30 giorni dall'evento, per il solo caso di infortunio avvenuto in corso di viaggio.

#### Massimale:

Europ Assistance Italia S.p.A. a seguito di infortunio o malattia dell'Assicurato durante il viaggio, provvederà al pagamento diretto sul luogo o rimborso all'Assicurato, dei costi rimasti effettivamente a suo carico fino alla concorrenza del massimale di Euro 5.000,00 per persona per i viaggi all' Estero e di Euro 1.000,00 per persona per i viaggi in Italia.

Per la garanzia sopraindicata verranno applicati i seguenti sottolimiti:

- cure dentarie urgenti: nel limite massimo per periodo assicurativo di Euro 103,00 per persona;

- cure ricevute successivamente al rientro dal viaggio e sostenute entro 30 giorni dall'evento, per il solo caso di infortunio avvenuto in corso di viaggio e nel limite di Euro 1.033,00.

#### Scoperti e franchigie:

I rimborsi verranno effettuati con l'applicazione della franchigia di Euro 51,00 per sinistro.

#### Art.22. ESCLUSIONI

Sono escluse dalla garanzia:

1) *le spese per cura o eliminazione di difetti fisici o malformazioni congenite, per applicazioni di carattere estetico e di protesi in genere, per cure infermieristiche, fisioterapiche, termali e dimagranti, per cure dentarie ortodontiche e di paradontopatie di protesi dentarie;*

2) *le spese per cure riabilitative;*

3) *le spese per acquisto e riparazione di occhiali, lenti a contatto, le spese per apparecchi ortopedici e/o protesici;*

4) *le visite di controllo in Italia per situazioni conseguenti a malattie iniziate in viaggio;*

5) *le spese di trasporto e/o trasferimento verso l'Istituto di cura e/o il luogo di alloggio dell'Assicurato.*

La garanzia non è altresì dovuta per i sinistri provocati o dipendenti da:

6) *fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, esplosioni nucleari, contaminazioni radioattive, atti di guerra anche civile, terrorismo o sabotaggio organizzato, tumulti popolari, a meno che l'Assicurato provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi;*

7) *trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali;*

8) *dolo dell'Assicurato o colpa grave;*

9) *malattie neuropsichiatriche;*

10) *malattie dipendenti dalla gravidanza oltre il 6° mese di gestazione;*

11) *viaggio intrapreso contro il consiglio medico o comunque con patologie in fase acuta allo scopo di sottoporsi a trattamenti medico/chirurgici;*

12) *espianto e/o trapianto di organi;*

13) *abuso di alcolici o psicofarmaci;*

14) *uso di stupefacenti e di allucinogeni;*

15) *ricerche o soccorsi in mare o in montagna;*

16) *tutto quanto non è espressamente indicato nelle singole prestazioni.*

Le prestazioni non sono altresì fornite in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto, tra i quali si considerano tali i Paesi indicati nel sito <http://watch.exclusive-analysis.com/lists/cargo> che riportano un grado di rischio uguale o superiore a 4.0".

Si considerano inoltre in stato di belligeranza dichiarata o di fatto i Paesi della cui condizione di belligeranza è stata resa pubblica notizia.

Le prestazioni non sono inoltre fornite in quei Paesi nei quali sono in atto, al momento della denuncia di sinistro e/o richiesta di assistenza, tumulti popolari.

Non è possibile inoltre erogare prestazioni in natura (pertanto l'assistenza), ove le autorità locali o internazionali non consentono a soggetti privati lo svolgimento di attività di assistenza diretta indipendentemente dal fatto o meno che ci sia in corso un rischio guerra.

#### Art.23. OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro l'Assicurato dovrà contattare la Struttura Organizzativa e dovrà effettuare, entro e non oltre dieci giorni dal verificarsi del sinistro, la denuncia del sinistro via web all'indirizzo <http://sinistronline.europassistance.it> seguendo le istruzioni (oppure accedendo direttamente al sito [www.europassistance.it](http://www.europassistance.it) sezione sinistri) oppure dandone avviso scritto a Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano, indicando sulla busta "Ufficio Liquidazione Sinistri - Rimborso spese mediche" e inviando via posta:

- numero di pratica viaggio riportato sul Certificato Assicurativo;

- circostanze dell'evento;

- dati anagrafici e recapito;

- codice fiscale dell'interessato/i del rimborso;

- certificazione medica o documentazione attestante l'evento;

- originale delle spese effettivamente sostenute (in Italia: ricevuta fiscale comprensiva dei dati fiscali dell'emittente e dell'interessato);

- originali delle ricevute per acquisto di medicinali (in Italia: ricevuta fiscale comprensiva dei dati fiscali dell'emittente e dell'interessato) e relativa prescrizione medica;

- copia del Certificato Assicurativo;

- in caso di ricovero ospedaliero, compreso il Day Hospital, contattare immediatamente la Struttura Organizzativa, in funzione 24 ore su 24.

Per ogni sinistro Europ Assistance potrà richiedere, per poter procedere alla definizione dello stesso, ulteriore documentazione che l'Assicurato sarà tenuto a trasmettere. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del C.C.

#### Art.24. CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO

In seguito alla valutazione della documentazione pervenuta, Europ Assistance procederà alla liquidazione del danno e al relativo pagamento, al netto delle franchigie previste.

Nel solo caso di ricovero ospedaliero, compreso il Day Hospital, è indispensabile il contatto con la Struttura Organizzativa in funzione 24 ore su 24.

Qualora l'Assicurato si trovasse nell'effettiva impossibilità di contattare la Struttura Organizzativa, Europ Assistance Italia S.p.A. provvederà al

rimborso di tutte le spese sostenute per il ricovero nella misura del 70% sempreché indennizzabili a termini di polizza e debitamente comprovate da giustificativi di spesa.

#### SEZIONE IV - ASSICURAZIONE BAGAGLIO E ACQUISTI DI PRIMA NECESSITA'

#### Art.25. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

##### 1. BAGAGLIO

Europ Assistance Italia S.p.A. rimborserà l'Assicurato dei danni materiali e diretti a lui derivanti da:

- rottura (incluso l'incendio) subita dal bagaglio in conseguenza di incidente occorso a terra o in volo al mezzo di trasporto aereo;

- rottura (incluso l'incendio) subita dal bagaglio in conseguenza di incidente al mezzo di trasporto terrestre, marittimo, fluviale e lacustre;

- rottura (incluso l'incendio) subita dal bagaglio conseguenti a furto, scippo, rapina, mancata riconsegna da parte del vettore aereo, avvenuti durante il periodo di validità della garanzia.

##### Massimali

L'indennizzo verrà corrisposto fino alla concorrenza della somma di Euro 1.000,00 per Assicurato e per la durata del viaggio. Fermi i massimali indicati l'indennizzo massimo per ogni oggetto, ivi comprese borse, valigie e zaini, non potrà superare l'importo di Euro 310,00. I corredi fotocineottici (macchina fotografica, telecamera, binocolo, lampeggiatore, obiettivi, batterie, borse, ecc.) sono considerati un unico oggetto, salvo quanto previsto all'art. "Criteri per la liquidazione del danno"

##### 2. ACQUISTI DI PRIMA NECESSITA'

Europ Assistance Italia S.p.A. rimborserà all'Assicurato le spese documentate per acquisti di prima necessità, sostenute a seguito di oltre 12 ore di ritardata consegna del bagaglio da parte del Vettore Aereo, calcolate in base all'orario ufficiale di arrivo ad una delle destinazioni del volo di andata.

##### Massimali

L'indennizzo verrà corrisposto nel limite di Euro 310,00 per periodo assicurativo salvo quanto previsto all'art. "Criteri per la liquidazione del danno"

#### Art.26. ESCLUSIONI

La garanzia non è operante per i danni:

1) *derivanti o imputabili a:*

- *rotture, a meno che le stesse non siano dovute ad incidente del mezzo di trasporto a norma del precedente paragrafo Bagaglio o conseguenti a furto, scippo, rapina;*

- *bagnamento e colaggio di liquidi;*

2) *verificatisi quando:*

- *il veicolo incustodito non sia stato regolarmente chiuso a chiave con tutti i congegni di sicurezza ed il bagaglio non sia stato riposto, per l'auto, nell'apposito bagagliaio debitamente chiuso a chiave;*

- *il veicolo non sia stato parcheggiato durante le ore notturne, dalle ore 20.00 alle ore 07.00, in una pubblica autorimessa custodita ed a pagamento;*

- *il bagaglio si trovi a bordo di motoveicoli, anche se riposto nell'apposito bagagliaio chiuso a chiave;*

3) *di cui non sia prodotta una copia autentica della denuncia vista dalle Autorità del luogo ove si è verificato l'evento;*

Sono inoltre esclusi i seguenti beni:

4) *denaro in ogni sua forma;*

5) *titoli di qualsiasi genere, documenti, assegni, traveller's cheques e carte di credito;*

6) *gioielli, perle, pietre preziose, orologi, oggetti d'oro, di platino o d'argento, altri oggetti preziosi e pellicce;*

7) *monete, francobolli, oggetti d'arte, collezioni, campionari, cataloghi, merci, biglietti di viaggio;*

8) *apparecchi audio, audiovisivi e corredi fotocineottici affidati a terzi (albergatori, vettori, ecc.);*

9) *strumenti professionali, personal computer, telefoni portatili, attrezzature sportive di ogni genere, armi, caschi, autoradio.*

Sono esclusi dalla garanzia "Acquisti di prima necessità":

10) *tutte le spese sostenute dall'Assicurato dopo il ricevimento del bagaglio.*

Le garanzie "Bagaglio" e "Acquisti di prima necessità" non sono altresì dovute per i sinistri provocati o dipendenti da:

11) *trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali;*

12) *fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, esplosioni nucleari, contaminazioni radioattive, atti di guerra anche civile, terrorismo o sabotaggio organizzato, tumulti popolari, a meno che l'Assicurato provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi.*

Le prestazioni non sono altresì fornite in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto;

13) dolo dell'Assicurato o colpa grave;

#### Art.27. OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro l'Assicurato dovrà contattare la Struttura Organizzativa e dovrà effettuare, entro e non oltre dieci giorni dal verificarsi del sinistro, la denuncia del sinistro via web all'indirizzo <http://sinistrionline.europassistance.it> seguendo le istruzioni (oppure accedendo direttamente al sito [www.europassistance.it](http://www.europassistance.it) sezione sinistri) oppure dandone avviso scritto a Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano, indicando sulla busta "Ufficio Liquidazione Sinistri - Assicurazione bagaglio" e inviando via posta:

1. in caso di mancata consegna da parte del Vettore Aereo del Bagaglio oppure manomissione del contenuto del solo Bagaglio:

- numero di pratica viaggio riportato sul Certificato Assicurativo;
- copia del rapporto di irregolarità bagaglio (Property Irregularity Report) effettuato presso l'apposito ufficio aeroportuale (Lost and Found);
- copia del biglietto aereo e del ticket del bagaglio;
- copia della lettera di reclamo inoltrata al Vettore Aereo;

- risposta definitiva del Vettore Aereo, nonché l'importo liquidato per la sua responsabilità;
- elenco dettagliato delle cose sottratte o, nel caso del solo Bagaglio, manomesse con eventuale documentazione che ne attesti la preesistenza;
- copia del Certificato Assicurativo.

2. in caso di ritardata consegna da parte del Vettore Aereo e di acquisti di prima necessità:

- numero di pratica viaggio riportato sul Certificato Assicurativo;
- copia del rapporto di irregolarità bagaglio (Property Irregularity Report) effettuato presso l'apposito ufficio aeroportuale (Lost and Found);
- copia del biglietto aereo e del ticket del bagaglio;
- copia della lettera di reclamo inoltrata al Vettore Aereo;
- risposta definitiva del Vettore Aereo, attestante la data e l'ora della ritardata consegna nonché l'importo liquidato per la sua responsabilità;
- copia delle ricevute di acquisto originali degli effetti personali acquistati per emergenza;
- copia del Certificato Assicurativo.

3. in caso di furto, scippo o rapina:

- copia della denuncia presentata all'Autorità competente del luogo ove si è verificato l'evento con l'elenco dettagliato delle cose sottratte ed il loro valore;
- nel solo caso di furto, anche la copia del reclamo inviato all'eventuale responsabile del danno (vettore, albergatore, ecc. in quanto custodi del bene) e sua risposta.

Per ogni sinistro Europ Assistance potrà richiedere, per poter procedere alla definizione dello stesso, ulteriore documentazione che l'Assicurato sarà tenuto a trasmettere. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del C.C.

#### Art.28. CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO

L'assicurazione è prestata a "primo rischio assoluto" e quindi senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 C.C.

L'indennizzo verrà corrisposto per persona e per la durata del viaggio, successivamente a quello del Vettore o dell'Albergatore responsabili dell'evento (in quanto custodi del bene), fino alla concorrenza del capitale assicurato, al netto di quanto già indennizzato e solo qualora il risarcimento non copra l'intero ammontare del danno.

In caso di oggetti acquistati non oltre tre mesi prima del verificarsi del sinistro, il rimborso verrà effettuato in base al valore di acquisto, se comprovato dalla relativa documentazione.

In nessun caso si terrà conto dei profitti sperati né dei danni da mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi.

### POLIZZA FACOLTATIVA INTEGRATIVA

Condizioni di assicurazione TAD164/2-ed.2011 riportate nel presente libretto mod.T08543

La presente copertura assicurativa è operativa solo se è stata acquistata al momento della prenotazione viaggio e se è riportata sul Certificato Assicurativo rilasciato dal Tour Operator.

Relativamente all'informativa in caso di

vendite tramite call center oppure sito web e condizioni generali di assicurazione si rimanda a quanto riportato a tale titolo nel fascicolo informativo della polizza inclusiva.

#### Art.29. PREMIO

L'Assicurato versa all'atto dell'acquisto del viaggio l'importo riportato sull'Estretto Conto di Viaggio rilasciato dal Contraente e nella "Tabella Premi Polizze Convenzionate per i Clienti Alpitour S.p.A." nelle presenti condizioni.

#### Art.30. ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi alla Polizza sono a carico dell'Assicurato.

### SEZIONE V - ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO/MODIFICA VIAGGIO

La presente garanzia opera ad integrazione del massimale indicato nella copertura assicurativa annullamento inclusa "in quota" viaggio.

La garanzia non è valida per gli assicurati residenti all'Estero.

#### Art.31. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Europ Assistance Italia S.p.A. rimborserà l'Assicurato, i suoi familiari ed un compagno di viaggio, sempreché assicurati, delle penali di annullamento e/o modifica (escluse la quota di iscrizione, i premi, le tasse rimborsabili e i visti) addebitate in base a quanto riportato nelle Condizioni Generali di partecipazione/viaggio, qualora la prenotazione debba essere annullata o modificata per uno dei seguenti motivi:

1. fino a 4 giorni dalla partenza:

1.1. nel caso si verifichi un qualsiasi evento, successivamente alla data di iscrizione al viaggio, non prevedibile e obbligatoriamente documentabile al momento della prenotazione.

2. dalla scadenza della copertura di cui al punto 1. fino alla data partenza qualora la prenotazione debba essere annullata o modificata per una delle cause sottoelencate, purché imprevedibili al momento della prenotazione e documentabili:

2.1. malattia, infortunio o decesso, certificati da un medico:

- dell'Assicurato o di un suo familiare;
- del contitolare dell'Azienda o dello studio associato;

2.2. motivi professionali che impediscono il godimento delle ferie così come pianificate dall'Assicurato o che comportino pregiudizi gravi al patrimonio dello stesso, quali:

- la variazione del periodo di vacanza, determinata dall'azienda;

- la necessità di far fronte a fatti straordinari alla normale gestione dell'attività lavorativa;

- il licenziamento;
- la sospensione del lavoro (cassa integrazione, mobilità, ecc...)

- il cambiamento della mansione o lo spostamento di sede (filiale, ecc...)

- l'assunzione;

2.3. la variazione della data:

- della sessione di esami scolastici o di abilitazione all'esercizio dell'attività professionale;

- di partecipazione ad un concorso pubblico;
- del matrimonio;

2.4. nomina dell'Assicurato a giurato o sua testimonianza resa alle Autorità Giudiziarie;

2.5. danni materiali all'abitazione dell'Assicurato od a locali di proprietà ove svolge l'attività commerciale, professionale od industriale a seguito di incendio, furto con scasso o di calamità naturali, tali da rendere necessaria la sua presenza;

2.6. furto dei documenti dell'Assicurato necessari per l'espatrio, quando sia comprovata l'impossibilità materiale del loro rifacimento in tempo utile per la partenza;

2.7. impossibilità di raggiungere in tempo il luogo di partenza del viaggio a causa di:

- calamità naturali;
- improvvisi avvenimenti stradali che impediscano la normale circolazione;
- guasti od incidenti al mezzo utilizzato;
- scioperi dei mezzi pubblici.

#### Limiti di indennizzo e scoperto

Europ Assistance rimborsa le penali di annullamento o di modifica:

a. senza l'applicazione di alcun scoperto in caso di modifica e/o forzata rinuncia al viaggio determinata da morte o ricovero ospedaliero di durata di almeno 24 ore consecutive (Day Hospital e Pronto Soccorso esclusi) di uno dei Partecipanti Assicurati o di un Familiare;

b. per tutti gli altri casi con l'applicazione di uno scoperto pari al 15% dell'ammontare della penale stessa con il minimo di 50,00 Euro per persona, salvo quanto previsto

all'art. "Criteri per la liquidazione del danno".

#### Art.32. ESCLUSIONI

Sono esclusi i sinistri provocati da:

a) fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, esplosioni nucleari, contaminazioni radioattive, atti di guerra anche civile, terrorismo o sabotaggio organizzato, tumulti popolari, a meno che l'Assicurato provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi. Le prestazioni non sono fornite in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto;

b) trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali;

c) dolo dell'Assicurato o colpa grave;

d) malattie neuropsichiatriche;

e) malattie dipendenti dalla gravidanza oltre il 6° mese di gestazione;

f) viaggio intrapreso contro il consiglio medico o comunque con patologie in fase acuta allo scopo di sottoporsi a trattamenti medico/chirurgici;

g) espianto e/o trapianto di organi;

h) abuso di alcolici o psicofarmaci;

i) uso di stupefacenti e di allucinogeni;

j) ricerche o soccorsi in mare o in montagna;

Per l'annullamento/modifica fino a quattro giorni prima della partenza determinato dai motivi indicati al punto 1 del precedente art. "Oggetto dell'Assicurazione":

l) sono escluse le rinunce in cui l'Assicurato non abbia comunicato all'organizzazione viaggi o agenzia e anche direttamente ad Europ Assistance la rinuncia formale al viaggio/soggiorno, entro cinque giorni di calendario dal verificarsi della causa della rinuncia stessa.

Per l'annullamento/modifica oltre quattro giorni prima della partenza determinato dai motivi indicati al punto 2 del precedente art. "Oggetto dell'Assicurazione", valgono inoltre le seguenti esclusioni:

m) ogni conseguenza derivante da malattie preesistenti a carattere evolutivo e loro complicanze, solo se relative a persone non partecipanti al viaggio e non iscritte nella medesima pratica viaggio.

n) i casi di rinuncia in cui l'Assicurato non abbia comunicato all'organizzazione viaggi o agenzia e anche direttamente ad Europ Assistance la rinuncia formale al viaggio/soggiorno, entro cinque giorni di calendario dal verificarsi della causa della rinuncia stessa.

o) i casi in cui l'Assicurato non abbia inviato la comunicazione entro la data di inizio viaggio/soggiorno se il termine di cinque giorni di cui al precedente punto cade successivamente alla data di inizio del viaggio/soggiorno, fatta eccezione per i casi di rinuncia causati da morte o ricovero ospedaliero di almeno 24 ore consecutive (Day Hospital e Pronto Soccorso esclusi) di uno dei Partecipanti Assicurati o di un Familiare.

Art.33. OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di modifica e/o di forzata rinuncia al viaggio o locazione, l'Assicurato dovrà effettuare, entro cinque giorni di calendario dal verificarsi della causa della rinuncia stessa e comunque entro la data di inizio viaggio/soggiorno (fatta eccezione per i casi di morte e ricovero ospedaliero di almeno 24 ore consecutive - Day Hospital e Pronto Soccorso esclusi), una denuncia accedendo al portale <http://sinistrionline.europassistance.it> seguendo le istruzioni (oppure accedendo direttamente al sito [www.europassistance.it](http://www.europassistance.it) sezione sinistri) oppure dovrà inviare tramite telegramma o fax al n° 02.58.47.70.19, o via email una denuncia scritta indirizzata a: Ufficio Liquidazione Sinistri (Annullamento Viaggio) - Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano, indicando:

- numero di pratica viaggio riportato sul Certificato Assicurativo;
- dati anagrafici e recapito;
- la causa dell'annullamento o della modifica;
- scheda d'iscrizione al viaggio e ricevute di pagamento in acconto e/o a saldo;
- estratto conto di penale e di conferma emesso dal Tour Operator;
- codice fiscale dell'interessato/i del rimborso.

Inoltre entro i successivi 15 giorni dalla denuncia di cui sopra, l'Assicurato dovrà presentare i seguenti documenti:

- in caso di malattia/infortunio, certificato medico attestante la data dell'infortunio e dell'insorgenza della malattia, la diagnosi specifica e i giorni di prognosi;
  - in caso di ricovero copia conforme all'originale della cartella clinica;
  - in caso di decesso il certificato di morte;
  - certificazione del rapporto tra l'Assicurato e la persona che ha causato l'annullamento (familiare, compagno di viaggio, convivente, contitolare dell'azienda o dello studio associato);
  - per tutte le altre cause relative ai punti 1.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 documento/certificazione provante la causa dell'annullamento e/o modifica del viaggio;
  - in caso di incidente al mezzo di trasporto, copia della constatazione amichevole di incidente-denuncia sinistro – (C.A.I.) e/o verbale dei vigili;
  - in caso di furto dei documenti di riconoscimento, la copia della denuncia di furto più la documentazione attestante il rifacimento dei documenti stessi.
- Per ogni sinistro Europ Assistance potrà richiedere, per poter procedere alla definizione dello stesso, ulteriore documentazione che l'Assicurato sarà tenuto a trasmettere. **L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del C.C.**

#### Art.34. CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO

Viene rimborsata per intero la penale addebitata all'Assicurato fino al costo complessivo del viaggio (**al netto di: quota di iscrizione, premi assicurativi, tasse rimborsabili e visti**), per Assicurato e per la destinazione del viaggio.

Per quanto previsto alla lettera a) dell'Art. "OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE", in caso di rinuncia di più Assicurati iscritti al viaggio insieme e contemporaneamente, il rimborso verrà corrisposto fino alla concorrenza di un importo pari alla somma dei massimali assicurati per ogni Assicurato, ma con il massimo complessivo indicato all'Art. "OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE".

Europ Assistance rimborsa la penale di annullamento:

3. in caso di modifica e/o forzata rinuncia al viaggio determinata da ricovero ospedaliero (esclusi Day Hospital e Pronto Soccorso) o decesso, la penale sarà rimborsata senza l'applicazione di alcun scoperto.
4. in caso di rinuncia non determinata da ricovero o decesso, la penale sarà rimborsata con l'applicazione di uno scoperto pari al 15% dell'ammontare della penale stessa con minimo di Euro 50,00 a persona;
5. qualora la penale fosse superiore al massimale garantito, lo scoperto verrà calcolato su quest'ultimo.

Resta inteso che il calcolo del rimborso sarà equivalente alle percentuali esistenti alla data in cui si è verificato l'evento (art. 1914 C.C.). Pertanto, nel caso in cui l'Assicurato annulli il viaggio successivamente all'evento, la eventuale maggior penale rimarrà a suo carico.

#### SEZIONE VI - ASSICURAZIONE INTEGRAZIONE RIMBORSO SPESE MEDICHE

##### Art.35. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Europ Assistance Italia S.p.A., a seguito di infortunio o malattia dell'Assicurato durante il viaggio e per la durata del periodo della garanzia, provvederà al pagamento diretto sul luogo o rimborso all'Assicurato dei costi rimasti effettivamente a suo carico per:

- trasporto dal luogo dell'evento al centro medico più vicino;
- ricovero ospedaliero;
- intervento chirurgico;
- onorari medici;
- spese farmaceutiche, se sostenute in seguito a prescrizione medica;
- spese ospedaliere in genere;
- cure dentarie urgenti;
- cure ricevute successivamente al rientro dal viaggio e sostenute entro 30 giorni dall'evento, per il solo caso di infortunio avvenuto in corso di viaggio.

##### Massimale:

Europ Assistance Italia S.p.A. a seguito di infortunio o malattia dell'Assicurato durante il viaggio, provvederà al pagamento diretto sul luogo o rimborso all'Assicurato, dei costi rimasti effettivamente a suo carico fino alla concorrenza del

massimale di Euro 5.000,00 per viaggi all'Estero ad integrazione del massimale "Assicurazione Rimborsazione Spese Mediche" previsto dalla copertura assicurativa "Polizza Inclusiva".

Per la garanzia sopraindicata verranno applicati i seguenti sottolimiti:

- cure dentarie urgenti: nel limite massimo per periodo assicurativo di Euro 103,00 per persona;
- cure ricevute successivamente al rientro dal viaggio e sostenute entro 30 giorni dall'evento, per il solo caso di infortunio avvenuto in corso di viaggio e nel limite di Euro 1.033,00.

##### Scoperti e franchigie:

I rimborsi verranno effettuati con l'applicazione della franchigia di Euro 51,00 per sinistro.

##### Art.36. ESCLUSIONI

Sono escluse dalla garanzia:

- 1) le spese per cura o eliminazione di difetti fisici o malformazioni congenite, per applicazioni di carattere estetico e di protesi in genere, per cure infermieristiche, fisioterapiche, termali e dimagranti, per cure dentarie ortodontiche e di paradontopatie di protesi dentarie;
- 2) le spese per cure riabilitative;
- 3) le spese per acquisto e riparazione di occhiali, lenti a contatto, le spese per apparecchi ortopedici e/o protesici;
- 4) le visite di controllo in Italia per situazioni conseguenti a malattie iniziate in viaggio;
- 5) le spese di trasporto e/o trasferimento verso l'Istituto di cura e/o il luogo di alloggio dell'Assicurato.
- 6) La garanzia non è altresì dovuta per i sinistri provocati o dipendenti da:
- 7) fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, esplosioni nucleari, contaminazioni radioattive, atti di guerra anche civile, terrorismo o sabotaggio organizzato, tumulti popolari, a meno che l'Assicurato provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi;
- 8) trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali;
- 9) dolo dell'Assicurato o colpa grave;
- 10) malattie neuropsichiatriche;
- 11) malattie dipendenti dalla gravidanza oltre il 6° mese di gestazione;
- 12) viaggio intrapreso contro il consiglio medico o comunque con patologie in fase acuta allo scopo di sottoporsi a trattamenti medico/chirurgici;
- 13) espianto e/o trapianto di organi;
- 14) abuso di alcolici o psicofarmaci;
- 15) uso di stupefacenti e di allucinogeni;
- 16) ricerche o soccorsi in mare o in montagna;
- 17) tutto quanto non è espressamente indicato nelle singole prestazioni.

Le prestazioni non sono altresì fornite in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto, tra i quali si considerano tali i Paesi indicati nel sito <http://watch.exclusive-analysis.com/lists/cargo> che riportano un grado di rischio uguale o superiore a 4.0".

Si considerano inoltre in stato di belligeranza dichiarata o di fatto i Paesi della cui condizione di belligeranza è stata resa pubblica notizia.

Le prestazioni non sono inoltre fornite in quei Paesi nei quali sono in atto, al momento della denuncia di sinistro e/o richiesta di assistenza, tumulti popolari.

Non è possibile inoltre erogare prestazioni in natura (pertanto l'assistenza), ove le autorità locali o internazionali non consentano a soggetti privati lo svolgimento di attività di assistenza diretta indipendentemente dal fatto o meno che ci sia in corso un rischio guerra.

##### Art.37. OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro l'Assicurato dovrà contattare la Struttura Organizzativa e dovrà effettuare, entro e non oltre dieci giorni dal verificarsi del sinistro, la denuncia del sinistro via web all'indirizzo <http://sinistronline.europassistance.it> seguendo le istruzioni (oppure accedendo direttamente al sito [www.europassistance.it](http://www.europassistance.it) sezione sinistri) oppure dandone avviso scritto a Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano, indicando sulla busta "Ufficio Liquidazione Sinistri - Rimborsazione spese mediche" e inviando via posta:

- numero di pratica viaggio riportato sul Certificato Assicurativo;
- circostanze dell'evento;
- dati anagrafici e recapito;

- codice fiscale dell'intestatario/i del rimborso;
- certificazione medica o documentazione attestante l'evento;
- originale delle spese effettivamente sostenute (in Italia: ricevuta fiscale comprensiva dei dati fiscali dell'emittente e dell'intestatario);
- originali delle ricevute per acquisto di medicinali (in Italia: ricevuta fiscale comprensiva dei dati fiscali dell'emittente e dell'intestatario) e relativa prescrizione medica;
- copia del Certificato Assicurativo;
- in caso di ricovero ospedaliero, compreso il Day Hospital, contattare immediatamente la Struttura Organizzativa, in funzione 24 ore su 24.

Per ogni sinistro Europ Assistance potrà richiedere, per poter procedere alla definizione dello stesso, ulteriore documentazione che l'Assicurato sarà tenuto a trasmettere. **L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del C.C.**

#### Art.38. CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO

In seguito alla valutazione della documentazione pervenuta, Europ Assistance procederà alla liquidazione del danno e al relativo pagamento, al netto delle franchigie previste.

Nel solo caso di ricovero ospedaliero, compreso il Day Hospital, è indispensabile il contatto con la Struttura Organizzativa in funzione 24 ore su 24.

Qualora l'Assicurato si trovasse nell'effettiva impossibilità di contattare la Struttura Organizzativa, Europ Assistance Italia S.p.A. provvederà al rimborso di tutte le spese sostenute per il ricovero nella misura del 70% sempreché indennizzabili a termini di polizza e debitamente comprovate da giustificativi di spesa.

#### SEZIONE VII - ASSICURAZIONE RIFACIMENTO VIAGGIO

##### Art.39. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Qualora l'Assicurato dovesse interrompere il viaggio assicurato esclusivamente in conseguenza di:

- organizzazione ed effettuazione da parte di Europ Assistance della prestazione "Rientro Sanitario" in base alle condizioni contrattuali;
  - organizzazione ed effettuazione da parte di Europ Assistance della prestazione "Rientro Anticipato" in base alle condizioni contrattuali;
  - dirottamento dell'aereo sul quale l'Assicurato sta compiendo il viaggio in seguito ad atti di pirateria;
- Europ Assistance rimborserà la quota di viaggio non goduta calcolata come specificato nell'art. "Criteri per la liquidazione del danno".
- La parte di viaggio non usufruita sarà rimborsata fino ad un massimo pari al valore di acquisto del viaggio. Detto massimale comunque non potrà mai essere superiore ad Euro 2.500,00 per Assicurato.

##### Art.40. ESCLUSIONI

Sono escluse le interruzioni del viaggio causate da:

- 1) stato di gravidanza o situazioni patologiche ad essa conseguenti;
- 2) malattie nervose, mentali, neuropsichiatriche e psicosomatiche;
- 3) malattie o infortuni la cui cura costituiva lo scopo del viaggio.

La garanzia non è altresì dovuta per sinistri provocati o dipendenti da:

- 4) guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- 5) scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
- 6) dolo dell'Assicurato.

##### Art.41. OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

Successivamente all'interruzione del viaggio l'Assicurato dovrà contattare la Struttura Organizzativa e dovrà effettuare, entro e non oltre dieci giorni dal verificarsi del sinistro, la denuncia del sinistro via web all'indirizzo <http://sinistronline.europassistance.it> seguendo le istruzioni (oppure accedendo direttamente al sito [www.europassistance.it](http://www.europassistance.it) sezione sinistri) oppure dovrà inviare una denuncia scritta indirizzata a Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano - evidenziando sulla busta "Ufficio competente (Ufficio Liquidazione Sinistri - Rifacimento Viaggio) ed indicando:

- numero di pratica viaggio riportato sul Certificato Assicurativo;
- dati anagrafici e recapito;
- la causa dell'interruzione del viaggio;

- data del rientro;
- ricevute di pagamento del viaggio;
- estratto conto di conferma prenotazione viaggio emesso dall'Organizzazione.

Per ogni sinistro Europ Assistance potrà richiedere, per poter procedere alla definizione dello stesso, ulteriore documentazione che l'Assicurato sarà tenuto a trasmettere. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del C.C.

#### Art.42. CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO

Europ Assistance calcolerà il valore giornaliero del viaggio, suddividendo il valore complessivo del viaggio come risultante da estratto conto, per il numero di giorni previsti inizialmente e procederà al pagamento delle giornate residue non godute dall'Assicurato fino al massimo di € 2.500,00 per assicurato.

Il giorno dell'interruzione del viaggio e quello di rientro previsto all'inizio del viaggio si considerano come un unico giorno.

### **POLIZZA FACOLTATIVA INTEGRATIVA RIMBORSO SPESE MEDICHE**

Condizioni di assicurazione TAD164/2- ed-2011 riportate nel presente libretto mod.T08543

La presente copertura assicurativa è operativa solo se è stata acquistata al momento della prenotazione viaggio e se è riportata sul Certificato Assicurativo rilasciato dal Tour Operator.

Relativamente all'informativa in caso di vendite tramite call center oppure sito web e condizioni generali di assicurazione si rimanda a quanto riportato a tale titolo nel fascicolo informativo della polizza inclusiva.

#### Art.43. PREMIO

L'Assicurato versa all'atto dell'acquisto del viaggio l'importo riportato sull'Estratto Conto di Viaggio rilasciato dal Contraente e nella "Tabella Premi Polizze Convenzionate per i Clienti Alpitour S.p.A." nelle presenti condizioni.

#### Art.44. ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi alla Polizza sono a carico dell'Assicurato.

### **SEZIONE VIII - ASSICURAZIONE INTEGRAZIONE RIMBORSO SPESE MEDICHE**

#### Art.45. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Europ Assistance Italia S.p.A., a seguito di infortunio o malattia dell'Assicurato durante il viaggio e per la durata del periodo della garanzia, provvederà al pagamento diretto sul luogo o rimborso all'Assicurato dei costi rimasti effettivamente a suo carico per:

- trasporto dal luogo dell'evento al centro medico più vicino;
- ricovero ospedaliero;
- intervento chirurgico;
- onorari medici;
- spese farmaceutiche, se sostenute in seguito a prescrizione medica;
- spese ospedaliere in genere;
- cure dentarie urgenti;
- cure ricevute successivamente al rientro dal viaggio e sostenute entro 30 giorni dall'evento, per il solo caso di infortunio avvenuto in corso di viaggio.

#### Massimale:

Europ Assistance Italia S.p.A. a seguito di infortunio o malattia dell'Assicurato durante il viaggio, provvederà al pagamento diretto sul luogo o rimborso all'Assicurato, dei costi rimasti effettivamente a suo carico fino alla concorrenza del massimale di Euro 45.000,00 per viaggi all'Estero ad integrazione del massimale "Assicurazione Rimborso Spese Mediche" previsto dalla copertura assicurativa "Polizza Inclusiva" ed eventuali altre polizze facoltative sottoscritte per il medesimo viaggio.

Per la garanzia sopraindicata verranno applicati i seguenti sottolimiti:

- cure dentarie urgenti: nel limite massimo per periodo assicurativo di Euro 103,00 per persona;
- cure ricevute successivamente al rientro dal viaggio e sostenute entro 30 giorni dall'evento, per il solo caso di infortunio avvenuto in corso di viaggio e nel limite di Euro 1.033,00.

#### Scoperti e franchigie:

I rimborsi verranno effettuati con l'applicazione della franchigia di Euro 51,00 per sinistro.

#### Art.46. ESCLUSIONI

Sono escluse dalla garanzia:

- le spese per cura o eliminazione di difetti fisici o malformazioni congenite, per applicazioni di carattere estetico e di protesi in genere, per cure infermieristiche, fisioterapiche, termali e dimagranti, per cure dentarie ortodontiche e di paradontopatie di protesi dentarie;
- le spese per cure riabilitative;
- le spese per acquisto e riparazione di occhiali, lenti a contatto, le spese per apparecchi ortopedici e/o protesici;
- le visite di controllo in Italia per situazioni conseguenti a malattie iniziate in viaggio;
- le spese di trasporto e/o trasferimento verso l'Istituto di cura e/o il luogo di alloggio dell'Assicurato.

La garanzia non è altresì dovuta per i sinistri provocati o dipendenti da:

- fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, esplosioni nucleari, contaminazioni radioattive, atti di guerra anche civile, terrorismo o sabotaggio organizzato, tumulti popolari, a meno che l'Assicurato provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi;
- trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali;
- dolo dell'Assicurato o colpa grave;
- malattie neuropsichiatriche;
- malattie dipendenti dalla gravidanza oltre il 6° mese di gestazione;
- viaggio intrapreso contro il consiglio medico o comunque con patologie in fase acuta allo scopo di sottoporsi a trattamenti medico/chirurgici;
- espianto e/o trapianto di organi;
- abuso di alcolici o psicofarmaci;
- uso di stupefacenti e di allucinogeni;
- ricerche o soccorsi in mare o in montagna;
- tutto quanto non è espressamente indicato nelle singole prestazioni.

Le prestazioni non sono altresì fornite in quei Paesi che si trovasse in stato di belligeranza dichiarata o di fatto, tra i quali si considerano tali i Paesi indicati nel sito

<http://watch.exclusive-analysis.com/lists/cargo> che riportano un grado di rischio uguale o superiore a 4.0".

Si considerano inoltre in stato di belligeranza dichiarata o di fatto i Paesi della cui condizione di belligeranza è stata resa pubblica notizia.

Le prestazioni non sono inoltre fornite in quei Paesi nei quali sono in atto, al momento della denuncia di sinistro e/o richiesta di assistenza, tumulti popolari.

Non è possibile inoltre erogare prestazioni in natura (pertanto l'assistenza), ove le autorità locali o internazionali non consentono a soggetti privati lo svolgimento di attività di assistenza diretta indipendentemente dal fatto o meno che ci sia in corso un rischio guerra.

#### Art.47. OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro l'Assicurato dovrà contattare la Struttura Organizzativa e dovrà effettuare, entro e non oltre dieci giorni dal verificarsi del sinistro, la denuncia del sinistro via web all'indirizzo <http://sinistrionline.europassistance.it> seguendo le istruzioni (oppure accedendo direttamente al sito [www.europassistance.it](http://www.europassistance.it) sezione sinistri) oppure dandone avviso scritto a Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano, indicando sulla busta "Ufficio Liquidazione Sinistri - Rimborso spese mediche" e inviando via posta:

- numero di pratica viaggio riportato sul Certificato Assicurativo;
- circostanze dell'evento;
- dati anagrafici e recapito;
- codice fiscale dell'intestatario/I del rimborso;
- certificazione medica o documentazione attestante l'evento;
- originale delle spese effettivamente sostenute (in Italia: ricevuta fiscale comprensiva dei dati fiscali dell'emittente e dell'intestatario);
- originali delle ricevute per acquisto di medicinali (in Italia: ricevuta fiscale comprensiva dei dati fiscali

dell'emittente e dell'intestatario) e relativa prescrizione medica;

- copia del Certificato Assicurativo;

- in caso di ricovero ospedaliero, compreso il Day Hospital, contattare immediatamente la Struttura Organizzativa, in funzione 24 ore su 24.

Per ogni sinistro Europ Assistance potrà richiedere, per poter procedere alla definizione dello stesso, ulteriore documentazione che l'Assicurato sarà tenuto a trasmettere. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del C.C.

#### Art.48. CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO

In seguito alla valutazione della documentazione pervenuta, Europ Assistance procederà alla liquidazione del danno e al relativo pagamento, al netto delle franchigie previste.

Nel solo caso di ricovero ospedaliero, compreso il Day Hospital, è indispensabile il contatto con la Struttura Organizzativa in funzione 24 ore su 24.

Qualora l'Assicurato si trovasse nell'effettiva impossibilità di contattare la Struttura Organizzativa, Europ Assistance Italia S.p.A. provvederà al rimborso di tutte le spese sostenute per il ricovero nella misura del 70% sempreché indennizzabili a termini di polizza e debitamente comprovate da giustificativi di spesa.

Europ Assistance Italia S.p.A.

**TABELLA PREMI POLIZZE INTEGRATIVE A FAVORE DEI CLIENTI WELLTOUR**

**POLIZZA FACOLTATIVA INTEGRATIVA**

	<i>Ramo 17</i>	<i>Ramo 02</i>	<i>Ramo 17</i>	
	<b>Annullamento Viaggio</b>	<b>Spese mediche</b>	<b>Rifacimento Viaggio</b>	<b>Totale</b>
Premio a Tasso Imponibile	0,91%	0,78%	0,08%	1,77%
Imposte	0,19%	0,02%	0,02%	0,23%
<b>Premio a Tasso Lordo</b>	<b>1,10%</b>	<b>0,80%</b>	<b>0,10%</b>	<b>2,00%</b>
<b>Premio da calcolarsi sul valore del viaggio</b>				

**POLIZZA FACOLTATIVA INTEGRAZIONE RIMBORSO SPESE MEDICHE**

	<i>Ramo 02</i>	
	<b>Spese mediche</b>	<b>Totale</b>
Premio a Tasso Imponibile	4,88%	4,87%
Imposte	0,12%	0,13%
<b>Premio a Tasso Lordo</b>	<b>5,00%</b>	<b>5,00%</b>
<b>Premio da calcolarsi sul valore del viaggio</b>		

**PER INFORMAZIONI, RICHIESTE  
DI ASSISTENZA O RIMBORSI**  
Tel. 02.58.24.04.08

**UFFICIO LIQUIDAZIONE  
SINISTRI**  
Fax 02.58.47.70.19

**DENUNCIA E CONSULTAZIONE  
DEI SINISTRI**  
<https://sinistronline.it>



**AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE  
PER LA QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV  
= UNI EN ISO 9001:2008 =**

Europ Assistance Italia S.p.A.  
Sede sociale, Direzione e Uffici:  
Piazza Trento, 8 - 20135 Milano - Tel. 02.58.38.41  
[www.europassistance.it](http://www.europassistance.it)  
Capitale Sociale Euro 12.000.000,00 i.v.  
Rea 754519 - Reg. Imp. Milano e C.F. 80039790151 - P. IVA 00776030157.  
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 19569 del 2/6/93 (Gazzetta Ufficiale del 1/7/93 N. 152).  
Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi.  
Iscritta alla Sezione I dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108.  
Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.